

STATUTO

GABRIELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIA OSPEDALE
SAN LAZZARO 5

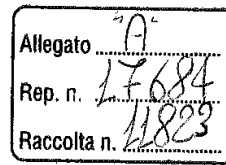
Numero REA: FG - 298068

Codice fiscale: 04075010712

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2016 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata: "GABRIELE Società Cooperativa Sociale", costituita per lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, e, per quanto non previsto dal Titolo VI, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'articolo 2519 del codice civile. Qualora la società cooperativa dovesse superare tali limiti in tema di numero dei soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio, per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società ha sede in Manfredonia (FG), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con i terzi.

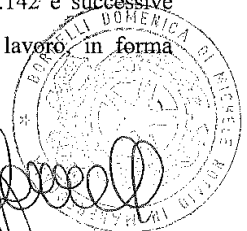
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi degli articoli 2513 e 2514 del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Eme Vigorelli
Gianni Benzi
Roberto Marino

Polo Benzi
Gianni Benzi

[Firma illeggibile]



La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Di conseguenza la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o servizio.

Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

ARTICOLO 4

La cooperativa sociale, senza finalità speculative, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n.381 e della legge Regione Puglia 1° settembre 1993 n.21, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività coordinate diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto:

- l'esecuzione di lavori di manutenzione, pulizia, disinfestazione e derattizzazione di fabbricati e complessi edilizi civili, commerciali, industriali, agricoli e scolastici;
- l'esecuzione di lavori edili, di impianti elettrici e di decorazione interna ed esterna di immobili pubblici e privati;
- la gestione di parcheggi, pubblici e privati;
- l'esecuzione di lavori finalizzati alla tutela ambientale ed alla salvaguardia del territorio, ivi comprese la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione di impianti di depurazione, la manutenzione e la vigilanza di aree boschive;
- la gestione di archivi e biblioteche;
- la gestione e manutenzione dei giardini pubblici e privati;
- la gestione di centri d'informazione alle persone, in particolar modo per quelle giovani, al fine di promuovere l'elevamento culturale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- la gestione di lavanderie industriali;
- la gestione di tutti i servizi relativi a mense collettive di qualsiasi tipo;
- la gestione della distribuzione di posta;
- la gestione di servizio di guide turistiche e di portierato;

- la gestione dei servizi di trasporto urbano ed extra urbano con automezzi di enti pubblici e/o privati, ivi compresi scuolabus ed automezzi per trasporto di persone disabili e non, così come definite dall'art. 4 della legge 381/91; servizio trasporto gran turismo; trasporto di merci per conto di enti pubblici e per conto di privati;
- la gestione di bar, di autoscuole, di cimiteri e di bagni pubblici;
- la gestione dei servizi alberghieri;
- la fornitura, la posa, la manutenzione, la riparazione di infissi interni ed esterni, in legno ed in alluminio, di pavimenti in legno, di porte blindate, di plexiglass e vetri per enti pubblici e per privati;
- la gestione e la manutenzione di impianti sportivi, pubblici e privati, quali ad esempio: piscine, piste di pattinaggio su ghiaccio, campi sportivi, palestre, ecc.
- la gestione di servizi di prevenzione e di protezione (legge 626/1994).

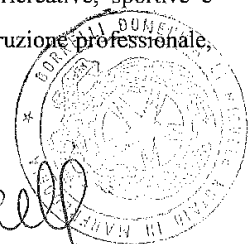
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere dallo stato, da enti pubblici, da società e da privati in genere, lavori, appalti o/e gestioni di opere, servizi e impianti;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento dell'attività sociale;
- d) acquistare, noleggiare, permutare macchine, impianti, attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonché cedere e vendere quelli esuberanti;
- e) acquistare, vendere, permutare beni immobili, nonché assumerli e concederli in affitto;
- f) concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito al soci, agli enti e società cui la cooperativa aderisce e/o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- g) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitati ai soli soci ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- h) promuovere e partecipare ad attività sociali, assistenziali e previdenziali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche varie che favoriscano il miglioramento delle condizioni generali di vita, l'istruzione professionale,

Amministratore
Gianni Rucce
Roberto M. M. M.

Roberto M. M. M.
Roberto M. M. M.

Roberto M. M. M.



la formazione culturale, l'organizzazione di tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci lavoratori svantaggiati e delle loro famiglie;

- i) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- l) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;
- m) partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto;
- n) richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla C.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Restano comunque escluse tutte le attività previste ed elencate negli articoli 1 e seguenti della legge 2 gennaio 1991 n.1 e 5 luglio 1991 n. 197 e nel d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato o intendono maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Le persone svantaggiate, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 381/1991, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Qualora il numero dei soci sia almeno pari a nove, possono essere ammessi come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ai sensi dell'articolo 2, della legge 381/1991, la cooperativa può avvalersi di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

In nessun caso possono acquisire la qualifica di soci prestatori, e se già acquisita decadono dalla stessa, coloro che esercitano in proprio - o vi abbiano interessenza - imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo espressa o temporanea autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Alla stessa maniera, è fatto espresso divieto ai soci di iscriversi o di prestare lavoro in altre cooperative, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, che perseguano simili o identici scopi sociali ed esplicino, anche potenzialmente, un'attività concorrente con quella della cooperativa.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro, se occupato al momento della presentazione della domanda, altrimenti delle sue attitudini o specializzazioni;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare al valore nominale non dovrà essere inferiore o superiore al limite massimo fissato dalla normativa vigente;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione o, dal termine più lungo eventualmente fissato dal consiglio di amministrazione nella deliberazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

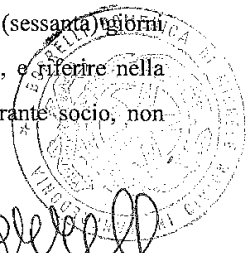
La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento la delibera di rifiuto di ammissione, dandone comunicazione agli interessati, e riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. L'aspirante socio, non

Luigi Limone
Giuseppe
Roberto Massimo

Roberto Massimo
Roberto Massimo

Roberto Massimo



ammesso, può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 7

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci su proposta degli amministratori e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

I soci lavoratori, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'impresa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i soci possono recedere dalla società:

- ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento;
- quando non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 37.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del codice civile, con deliberazione motivata dell'organo amministrativo, può essere escluso il socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

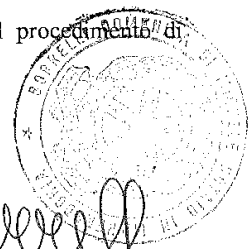
L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c) e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Luigi Piovanni
Giovanni Piovanni
Roberto Massimo

Paolo Principi
Gabriele Ottolenghi
Roberto Massimo



ARTICOLO 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ARTICOLO 12

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato o non utilizzato per la copertura di eventuali perdite di esercizio, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 20 del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 13

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 12, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune, secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 14

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Il socio uscente e gli eredi del socio defunto, rispondono, per un anno dalla cessazione del rapporto sociale, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, con l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 15

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può prevedere condizioni peggiori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Il regolamento di cui al secondo comma, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 16

Il regolamento di cui all'articolo precedente può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Può inoltre prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

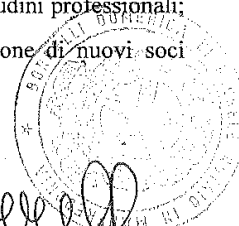
Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci

Roma
Giovanni
Calisto

Roberto
Roberto

Roberto
Roberto



lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero di quote ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono in alcun caso essere ripartite tra i soci in qualunque forma, né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 18

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il consiglio di amministrazione, nella delibera di ammissione del socio, può consentire a che il capitale sottoscritto e le eventuali somme aggiuntive dovute in dipendenza del rapporto associativo possano essere versate mediante trattenuta da effettuarsi sulla prima retribuzione da corrispondersi al medesimo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 19

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni: i soci che intendono alienare, in tutto o in parte, le quote possedute ed i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, dovranno farne offerta in prelazione agli altri soci i quali, salvo diverso accordo tra loro, potranno partecipare all'acquisto in misura proporzionale alle loro partecipazioni.

A tal fine l'alienante deve, con lettera raccomandata, comunicare agli altri soci la proposta, indicando il prezzo delle quote e dei diritti di opzione ceduti, nonché eventuali altri termini contrattuali.

Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il socio, che intende esercitare la prelazione, dovrà, a pena di decadenza, comunicarlo per iscritto all'alienante, con lettera raccomandata.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge vigenti. Nella relazione al bilancio dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo

Roma
Gianfranco
Roberto

Pado Penepe
Felix

Amministratore
GABRIELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo o da apposito regolamento, nel tassativo rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta dell'organo amministrativo - la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. A tal fine si tiene conto del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni con le seguenti modalità alternative:

- mediante attribuzione di una somma di denaro;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote e conseguente aumento gratuito del capitale sociale.

I criteri di dettaglio per la ripartizione dei ristorni, nell'ambito dei criteri generali previsti dal presente statuto, sono determinati nel regolamento mutualistico approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o, in alternativa, il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 22

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento o controfirmata per avvenuta ricezione, nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma comunque nel territorio della repubblica Italiana), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 23

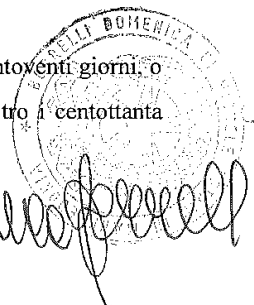
L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
- 7) In sede straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori

Essa si riunirà almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i centoventi giorni, o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, entro i centottanta

Roberto Principi
Giovanni Principe
Roberto Principi

Roberto Principi
Giovanni Principe
Roberto Principi



giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione sulla gestione.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 24

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis c.c., in quanto compatibile.

L'assemblea, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili, spettanti ai soci ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta, tranne che per lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei liquidatori per i quali occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 25

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

ARTICOLO 26

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 27

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio quando previsto obbligatoriamente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 28

La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

ARTICOLO 29

L'amministratore unico ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, il tutto ai sensi e nei limiti degli articoli 2544 e 2381 del codice civile.

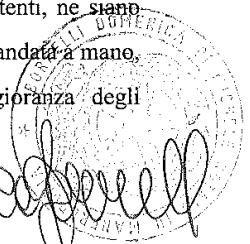
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. La convocazione può avvenire anche con lettera raccomandata a mano, controfirmata per accettazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli

Donna Maria
Giuseppe
Roberto *Mario*

Fabio
Giuseppe *Roberto*

Roberto



amministratori in carica. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, ove nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 del presente Statuto.

ARTICOLO 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ARTICOLO 32

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 33

Alla nomina del Collegio Sindacale si provvede solo allorché ricorrano le condizioni previste dalla legge.

In tal caso il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa fra gli effettivi il Presidente e determina i compensi.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 34

Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; partecipa, inoltre, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, altresì, il controllo contabile della società.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

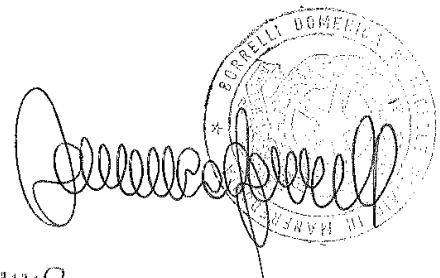
TITOLO VIII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

[Signature]
Giovanni
Piero

[Signature]
Polo
Piero



L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 36

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 37

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società ed i soci, relative al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sociale, dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede legale, ad istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro unico deciderà secondo diritto.

Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, nonché per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea, con le maggioranze previste dal presente statuto.

ARTICOLO 39

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

ARTICOLO 40

REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile e del presente statuto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori e comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Roma Roma -
Giovanni Principe
Adolfo Mura

Paolo Principe
Giuseppe Orgero

